



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:

1) dott. Maria G. Di Marco	Presidente
2) dott. Michele De Maria	Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° **568 R.G.A. 2023**, promossa in grado di appello

D A

Ergon s.p.a., subentrata alla Alioto s.p.a. a seguito di fusione e incorporazione, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria La Barbera presso il cui studio in Palermo via Maggiore Toselli n.2 è elettivamente domiciliata

appellante

CONTRO

I.N.P.S. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59

appellato

e CONTRO

I.N.A.I.L. rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo elettivamente domiciliato in Palermo via del Fante n.58/D

appellato

all'udienza del **23 aprile 2026** i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti

FATTO e DIRITTO

1) Con sentenza n.4207/2022, emessa in data 23.12.2022, il Tribunale G.L. di Palermo in parziale accoglimento delle domande spiegate dalla Alioto s.p.a. (oggi Ergon s.p.a.) nei due giudizi riuniti (riguardanti, il primo, opposizione all'avviso di addebito n.59620150005547474000 col quale l'I.N.P.S. aveva intimato il pagamento della somma di euro 450.763,40 a titolo di maggiori contributi dovuti per il periodo compreso tra il gennaio 2009 e il dicembre 2013, il secondo, opposizione avverso la cartella di pagamento n.29620170040824975000 con la quale l'I.N.A.I.L. aveva intimato il pagamento della somma di euro 5.230,97 a titolo di contributi omessi negli anni 2012 e 2013) ha così statuito:

"....annulla l'avviso di addebito n. 596 2015 0005547474000 notificato il 22 gennaio 2016, ma contestualmente dichiara fondate le pretese contributive dell'Inps (con condanna della ricorrente al loro pagamento)

- conseguenti alle mansioni superiori (livelli IV o V del CCNL di settore) svolte dai lavoratori Spinoso, Morvillo, Moro, Frizxa Filippo, Calabrese, Liccardo, D'Anca, Frizxa Camillo Sandro,



Mansueto, Sampino, Cilfone, Di Franco, Adelfio, D'Alessandro, Calò, Ventimiglia, Pedone, La Barbera, Cerasolo, Di Rocco, Tortorici, Longo, Montimoregi, Giambri, Piazza, Palotto, Graziano, Capuano, Badame, Oliveri, Bova, Di Modica, Saraca, Lo Giudice, Erba, Giarratano, Sciaraba, Santangelo, Longo Vincenzo, Bruno Giovanni, D'Armetta, Bruno Maria, Martines, Alongi, Pullara, Moscato Salvatore, Speziale, Magro, Vella, Moncada, Alletto, Bova Salvatore, Alma, Aiello, Scarpulla, Ballariano, Attardo, Ottaviano, Vinci, Piazza Carmelo, Romano, Nobile, Sorce, Anzalone e Barra;

- conseguenti all'inquadramento al livello I dei lavoratori individuati nell'avviso di addebito e negli atti prodromici quali responsabili di punto vendita;

- conseguenti allo svolgimento delle mansioni di cassiere, anche in relazione all'indennità di maneggio, nei termini di cui all'avviso di addebito ed agli atti prodromici;

- conseguenti al lavoro straordinario/supplementare svolto dai dipendenti Vella, Paino e Moscato;

- conseguenti al conteggio degli scatti di anzianità nei termini di cui all'avviso di addebito e degli atti prodromici;

in parziale accoglimento dell'opposizione proposta nei confronti dell'Inail, annulla la cartella di pagamento n. n. 296 2017 0040824975000, ma contestualmente dichiara il diritto dell'Inail a riscuotere i contributi conseguenti agli accertamenti di cui sopra con condanna della ricorrente al loro pagamento;

dispone la compensazione di ¼ delle spese di lite tra le parti;

condanna Alioto s.p.a. (già Palermo Discount s.r.l.) al pagamento in favore dell'Inps dei restanti ¾ delle spese giudiziali, che liquida in € 8.421,75 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;

condanna Alioto s.p.a. (già Palermo Discount s.r.l.) al pagamento in favore dell'Inail dei restanti ¾ delle spese giudiziali, che liquida in € 958,50 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.

Quanto al primo profilo controverso (riguardante “il corretto inquadramento di numerosi lavoratori che, secondo l'Inps avrebbero svolto mansioni superiori, ascrivibili al V livello del CCNL terziario [addetto ad operazioni ausiliari alla vendita, cd. repartista, per i primi 18 mesi lavoro] ovvero al IV livello [cassiere, commesso o addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, cd. repartista, dopo i primi 18 mesi di svolgimento di tali mansioni] pur risultando inquadrati all'inferiore VI livello [addetto al carico e scarico di merce], mentre secondo la società essi sarebbero stati inquadrati secondo le mansioni concretamente ed effettivamente svolte [cioè al V livello coloro che facevano i cd. repartisti ed al VI livello coloro che erano addetti soltanto al carico e scarico della merce]), il primo Giudice ha premesso che secondo il “contratto collettivo settore (cfr. allegato n. 4 del ricorso)”:

- appartengono “al IV livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè, tra gli altri, cassiere comune, commesso alla vendita al pubblico, l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci) e l'addetto alle insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero esercizio (quali grandi magazzini o supermercati)”;



- appartengono “*al V livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite, e cioè, fra gli altri, l'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita (intese negli stessi termini, già visti, del livello superiore) per i primi 18 mesi di servizio ovvero l'addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (quali grandi magazzini e supermercati) anche in questo caso per i primi 18 mesi di servizio*”;

- appartengono “*al VI livello i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche e, cioè, fra gli altri, l'addetto al carico e scarico di merce*”.

Sulla scorta di tali declaratorie, ha ritenuto che meritassero “*di essere inquadrati nel livello più basso, il VI, i lavoratori*” adibiti esclusivamente al “*carico e scarico merce, senza alcuna attività valutativa*” e “*nel V livello i lavoratori*” adibiti ad “*attività promiscue di ausilio alla vendita per i primi 18 mesi di esercizio e nel livello IV gli stessi lavoratori per il periodo successivo ai primi 18 mesi*”.

Ha ritenuto, dunque, fondata “*la tesi dell'Inps secondo cui i lavoratori che, dopo aver trasportato la merce dal magazzino all'interno del supermercato, provvedano anche a collocarla negli scaffali*” dovevano essere inquadrati “*al V (nei primi 18 mesi) o al IV livello (nel periodo successivo ai primi 18 mesi)*”; ciò perché “*la differenza tra il livello più basso e quelli superiori va individuata proprio nell'attività valutativa richiesta e compiuta (a prescindere dalla sua eventuale complessità, che evidentemente può essere ben ridotta nella sola attività di collocamento della merce sugli scaffali) nel rifornimento dei banconi, nello smistamento della merce e nella stessa sua movimentazione fisica (ch'è diversa dal mero carico/scarico, consistente in una mansione meramente “fisica”, priva di qualsivoglia connotato valutativo)*”.

Tanto premesso, ha rilevato - con riferimento ai vari punti vendita della società e tenuto conto delle risultanze istruttorie – che per i lavoratori Spinoso, Morvillo, Moro, Frizza Filippo, Calabrese, Liccario, Frizza, Mansueto, Sampino, Cilfone, Di Franco, Adelfio, D'Alessandro, Calò, Ventimiglia, Pedone, La Barbera, Cerasolo, Di Rocco, Tortorici, Longo, Montimoregi, Giambri, Piazza Paolotto, Graziano, Capuano, Badame, Bova, Di Modica, Saraca, Lo Giudice, Erba, Giarratano, Sciaraba, Santangelo, Longo, Bruno Giovanni, D'Armetta, Bruno Maria, Martines, Alongi, Pullara, Moscato Salvatore, Speciale, Magro, Vella, Moncada, Alletto, Bova Salvatore, Alma, Aiello, Scarpulla, Ballaritano, Attardo, Ottaviano, Vinci, Piazza Carmelo, Romano, Nobile, Sorce, Anzalone e Barra, la pretesa dell'I.N.P.S. fosse fondata, in particolare valorizzando le dichiarazioni rese sia in sede di prova testimoniale che in sede ispettiva ed attribuendo a queste ultime maggiore attendibilità.

Di contro, ha ritenuto corretto l'inquadramento operato dalla società nei confronti dei lavoratori D'Anca, Sanzo, Flauto, Siragusa, Sarci, Settecase, Sperandeo, Oliveri, Puzzo e Calvaruso.

Quanto al secondo profilo controverso (afferente il riconoscimento a taluni lavoratori del I livello del C.C.N.L. (in luogo del III livello di inquadramento contrattuale operato dalla parte datoriale), dopo aver richiamato le declaratorie di cui alla fonte pattizia, ha ritenuto “*fondata la tesi dell'Inps perché, risultando pacifico che i lavoratori in questione rappresentavano l'azienda nei singoli punti vendita e gestivano il negozio facendo da trait d'union tra il singolo punto vendita e l'amministrazione centrale (che, è bene ricordarlo, aveva sede a Palermo, mentre i negozi erano dislocati su tutto il territorio regionale), è certo che la loro attività non soltanto si caratterizzava per l'alto contenuto professionale proprio del III livello, ma si sostanzava proprio nella gerenza del singolo punto vendita*”.



In ordine alle mansioni di *cassiere* con la conseguente attribuzione del IV livello contrattuale e/o dell'indennità di maneggio, ha ritenuto, da un lato, *“pacifico che tutti i lavoratori individuati dall'INPS svolgevano attività di cassa”*, dall'altro, irrilevante lo svolgimento promiscuo delle mansioni in quanto, per come ammesso dalla stessa società ricorrente, *“tale compito veniva svolto a turno da tre dipendenti”* ossia *“con assoluta stabilità e continuità (sebbene secondo turnazione)”*; conseguentemente, ha ritenuto fondata la pretesa contributiva dell'Istituto anche con riguardo all'indennità di maneggio atteso che *“l'obbligo di rispondere di eventuali ammanchi rientra nella normale diligenza richiesta al lavoratore che entri in contatto con denaro”*.

Con riferimento al lavoro straordinario e/o supplementare svolto dai dipendenti Vella, Paino e Moscato ha, pure, ritenuto assolto l'onere probatorio da parte dell'I.N.P.S..

Quanto, poi, al *“riconoscimento degli scatti di anzianità in favore di tutti i lavoratori assunti dalla ricorrente a seguito della cessione di ramo d'azienda stipulato il 28 novembre 2007”* non ha condiviso *“la tesi della ricorrente secondo cui gli scatti di anzianità maturati sarebbero assorbiti dall'aumento retributivo connesso al superiore livello retributivo riconosciuto”*.

Al riguardo ha osservato che *“se il primo credito si fonda sull'anzianità di servizio, il secondo si basa su un fatto del tutto diverso, cioè lo svolgimento di mansioni superiori, con la conseguenza che seguendo il ragionamento datoriale nella sostanza i lavoratori coinvolti nella cessione aziendale perderebbero un diritto acquisito in violazione dell'art. 2120 c.c.”*.

Infine, ha disatteso l'eccezione di parziale prescrizione dei crediti controversi, all'uopo rilevando che *“il verbale unico di accertamento del 16 luglio 2014”* era stato *“ritualmente notificato alla società, interrompendo il decorso del termine prescrizione”*.

Per tali ragioni, previo annullamento dell'avviso di addebito e della cartella di pagamento impugnati, ha dichiarato l'I.N.P.S. *“creditore di tutti i contributi conseguenti agli accertamenti di cui si è discusso ed opportunamente riportati in dispositivo”* e, analogamente, l'I.N.A.I.L. *“creditore dei contributi consequenziali ai medesimi accertamenti di cui sopra”*.

Avverso tale decisione ha interposto appello la Ergon s.p.a. (subentrata alla Alioto s.p.a. a seguito di fusione mediante incorporazione) con ricorso depositato il Cancelleria in data 14.6.2023, chiedendone la riforma.

L'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. si sono ritualmente costituiti in giudizio, con distinte memorie, resistendo al gravame.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione (cfr. verbali udienza 29.5.2025 e 23.9.2025), all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

2) Col primo articolato motivo, la società appellante censura la sentenza impugnata in punto di interpretazione delle declaratorie contrattuali.

Osserva che *“il CCNL per i dipendenti del settore terziario-confcommercio attribuisce il V livello per i primi 18 mesi di svolgimento del rapporto di lavoro e, successivamente, il IV all'“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita”, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”*.

Sostiene, pertanto, che *“diversamente da quanto asserito dall'Istituto Previdenziale, non può considerarsi addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita colui che si limita a disporre la merce sugli scaffali del punto vendita ma non è addetto alla eterogeneità dei compiti ora elencati ...)”*; che, invece,



il primo Giudice *“in relazione a numerosi lavoratori”* (Morvillo, Moro, Frizza Filippo, Calabrese, Liccardo, Frizza Camillo Sandro, DI Franco, Adelfio, D’Alessandro, Ventimiglia, Pedone, Cerasolo, Di Rocco, Longo, Montimoregi, Giambri, Di Modica, Saraca, Lo Giudice, Erba, Giarratano, Longo Vincenzo, Bruno Giovanni, Martines, Alongi, Pullara, Moscato Salvatore, Speciale, Magro, Moncada, Alletto, Alma, Scarpulla, Attardo, Ottaviano, Vinci, Piazza Carmelo, Romano, Nobile, Anzalone, Barra) si è limitato *“ad affermare che, pacificamente, svolgevano le mansioni di repartista senza tenere in nessuna considerazione il tipo di compiti loro assegnati e, tuttavia, stabilisce che la pretesa dell’INPS, circa l’inquadramento di questi ultimi al IV livello, è fondata”*

Deduce, al riguardo, che *“i testimoni escussi in giudizio hanno confermato l’articolato 4 di cui al ricorso in primo grado, secondo il quale i lavoratori sopra indicati erano addetti alla sistemazione delle merci sugli scaffali e/o sugli espositori della società datrice di lavoro, esclusivamente, sulla base delle indicazioni dettagliatamente fornite dai loro colleghi ai quali la direzione aziendale aveva affidato tale compito”*.

Ritiene, in altri termini, di aver provato *“in giudizio che le mansioni assegnate e svolte dai sopra elencati dipendenti, di sistemazione delle merci sugli scaffali e/o sugli espositori del punto vendita, non implicano alcuna attività valutativa da parte degli stessi, venendo, piuttosto, svolte esclusivamente sulla base delle indicazioni dettagliatamente fornite dai loro colleghi ai quali la direzione aziendale aveva affidato tale compito (commessi specializzati)”*.

Che, pertanto, ha *“errato il primo Giudicante nel ritenere che gli stessi svolgessero mansioni implicanti qualsivoglia attività valutativa che potesse giustificare il loro inquadramento nel V livello del CCNL di riferimento per i primi 18 mesi di svolgimento del rapporto e nel IV, per il periodo successivo”*.

Col secondo motivo, parte appellante ritiene erronea la sentenza di primo grado - relativamente a dipendenti diversi da quelli elencati nel primo motivo, e precisamente Calò, Piazza Palotto, Capuano, Badame, Bova, D’Armetta, Bruno Maria e Bova Salvatore – nella parte in cui il Tribunale ha affermato *“che le dichiarazioni degli stessi, verbalizzate dagli Ispettori, sarebbero in netto contrasto con quelle rese dai testimoni, e sarebbero da preferire a queste ultime “in quanto precise e spontanee”*”.

Osserva che *“in sede di prova testimoniale, è stato dimostrato che i dipendenti ai quali era stato assegnato il VI livello, relativamente al periodo oggetto di contestazione nel verbale di accertamento, sono stati correttamente inquadrati, atteso che i testimoni hanno confermato l’articolato n. 3 del ricorso in primo grado, avente ad oggetto la circostanza secondo la quale gli stessi erano stati addetti al carico e scarico delle merci e che, più specificatamente, trasportavano queste ultime a mezzo dei transpallet dai camion dei fornitori all’interno dei locali destinati allo stockaggio delle merci”*.

Che, dunque, *“il contenuto delle dichiarazioni rese innanzi agli Ispettori, non solo non ha trovato nessuna conferma in altri elementi acquisiti nel corso del giudizio ma, anzi, è stato decisamente smentito dalle risultanze istruttorie di primo grado”*.

In ogni caso, deduce che *“anche le dichiarazioni rese in sede ispettiva da alcuni dei lavoratori sopra indicati”* (ossia Badame, Bova Salvatore, Bova Giuseppe, La Barbera Salvatore) *“diversamente da quanto argomentato dal Giudice di primo grado, non confermano affatto la pretesa contributiva dell’INPS”*.

Entrambi i motivi non sono fondati.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, infatti, *“l’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli*



ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio; ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleggi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio, cui si è attenuta la sentenza impugnata, ed al quale va data continuità, secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (così, in parte motiva, Cassazione Civile, sezione lavoro 14.5.2014 n.10427).

Tale orientamento è stato ribadito dagli stessi Giudici di legittimità secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti; tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 17/02/2021, n. 4182).

Sempre in tema di efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve, inoltre, rilevarsi che “Le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge; infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Il giudicante aveva affermato che dalle deposizioni fatte dai lavoratori agli ispettori come da verbale - da ritenere più attendibili di quelle rese a distanza di tempo in dibattimento ...)” (Cass. n.24416/2008).

Parimenti, la Suprema Corte ha (più recentemente) ritenuto che “i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti” (cfr., Cass. n.23252/2024 che in parte motiva ha pure affermato: “La Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto innanzi richiamati ed ha precisato, utilizzando il suo prudente apprezzamento, che le dichiarazioni rilasciate dai 53 lavoratori sentiti (alcuni assunti con regolare contratto, altri assunti “in nero” ed oggetto dell'ispezione) nel corso dell'accertamento ispettivo erano circostanziate e complete e sostanzialmente non smentite dalle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio”).

Orbene, nel caso che occupa, le pretese creditorie dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. (contenute anche nell'avviso di addebito e nella cartella di pagamento impugnati) trovano, pacificamente, scaturigine nel verbale unico di accertamento del 16.7.2014 che l'I.N.P.S.



ha indicato come fonte di prova (unitamente alle dichiarazioni dei lavoratori acquisite nell'immediatezza degli accessi operati nei diversi punti vendita).

In particolare, i verbalizzanti hanno sostenuto che in base al C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario, distribuzione e servizi, i lavoratori della Palermo Discount (poi Alioto s.p.a. e, oggi, Ergon s.p.a.) addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita non erano stati correttamente inquadrati.

Secondo il CCNL di categoria versato in atti e pacificamente applicato al rapporto di lavoro in questione, appartengono:

- al IV livello *“i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: ... 2) cassiere comune ... 8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi simili); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”, con la precisazione (nota 1) che “L'esercizio delle funzioni di incasso e relativa registrazione non sono determinanti ai fini dell'attribuzione di questa figura al IV livello nei tempi stabiliti dal presente contratto”.*

- al V livello *“i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite e cioè: ... 23) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi simili); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”;*

- al VI livello *“i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: ... addetto al carico e scarico ... ”.*

Orbene, ritiene questa Corte che dal complessivo e convergente tenore delle dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo (cfr. doc. fasc. di parte I.N.P.S.), risulti ampiamente confermato come i c.d. *repartisti* svolgessero a pieno titolo le mansioni di addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita.

La realtà è che i lavoratori individuati in sede ispettiva disimpegnavano tutte le attività (che gli informatori hanno univocamente ricondotto in maniera esemplificativa alla figura del *repartista*) richieste dalla sopra citata fonte pattizia (cfr. Giarratano: *“svolgo le mansioni di repartista sin dalla data della mia assunzione e in particolare mi occupo di sistemare della merce negli scaffali, scarico della merce e movimentazione all'intero del supermercato, rimpiazzo dei prodotti mancanti negli scaffali, sistemazione dei prezzi dei prodotti nei vari battenti ... i repartisti ... siamo io, Daniele Santangelo, Stefano Mangano, Paolo Sciarabba, Maria Santangelo. Tutti i repartisti svolgono le mie stesse mansioni”*; Frizza Filippo: *“Mi occupo sia della cassa che dei reparti ... preciso di alternarmi con gli altri colleghi cassieri in base alle necessità e per questo sono stato istruito sulla gestione della cassa ... mi occupo anche dei reparti, sistemo la merce in entrata e aiuto in magazzino”*; Di Franco Rosario: *“Il mio incarico è quello di visionare il reparto, controllare la merce sugli scaffali, coadiuvare il sig. Signorino Danilo agli ordini, riferendo cosa manca negli scaffali ...”*; Adelfio: *“...Ho sempre svolto le mansioni di repartista: in particolare mi occupo del reparto dolciumi,*



preparo gli ordini tramite terminale e sistemo la merce sugli scaffali ...”; Di Rocco Salvatore: “Mi occupo della vendita dei latticini, sono l’addetto al banco. Faccio gli ordini al consorzio che fornisce la merce e ricevo e controllo quando arriva”; Saraca: “sono addetta alla vendita e in pratica faccio la repartista e la cassiera occupandomi in egual misura di entrambe le mansioni ...”; Erba: “Sono addetto al controllo vendita e mi occupo di controllare la scaffalatura, sistemo la merce. Inoltre sostituisco il responsabile ... quando è assente facendo di fatto le sue veci”; Liccardo: “dichiaro di lavorare ... con mansioni di addetta al controllo vendita ... normalmente sto alla cassa ...”; D’Alessandro: “ho sempre svolto le mansioni di cassiera”; Ventimiglia: “... di svolgere le mansioni di repartista addetto alla vendita. Dal 2011 sono divenuto di supporto al responsabile del punto vendita ed in sua assenza ne svolgo le funzioni”; Bruno Giovanni: “... da quando sono stato assunto, fino allo scorso dicembre, ho svolto le funzioni di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita. In particolare ... mi occupavo della preparazione delle confezioni, della marcatura e prezzatura della merce, della segnalazione dello scoperto dei banchi, del rifornimento degli stessi, della movimentazione fisica delle merci ... saltuariamente della cassa”; Martines: “le mie mansioni sono sempre state quelle di repartista e come tale mi sono sempre occupato di sistemare la merce negli scaffali, di verificare le scadenze, di comunicare al responsabile la merce mancante. Il ruolo di cassiere viene di regola svolto dal sig. Caci ...”; Alongi: “...le mie mansioni erano quelle del repartista generico. Per cui mi occupavo della sistemazione della merce in tutti i reparti, controllavo l’integrità del prodotto, comunicavo al responsabile l’eventuale mancanza dei prodotti ... presso il punto vendita di Lascari mi sono occupato del reparto latticini, le mie mansioni consistevano nella sistemazione della merce esclusivamente nel reparto latticini, controllavo i prodotti in scadenza ed inserivo quelli mancanti. Se i prodotti stavano per terminare lo comunicavo al responsabile ...”; Pullara: “svolgo dal 2007 la mansione di repartista, occupandomi della sistemazione dei prodotti nel reparto, rimpiazzare i prodotti mancanti, movimentazione della merce nel reparto e segnalazioni dei prodotti mancanti. Mi occupo personalmente del reparto di carta e detersivi”; Moscato: “... Sin dal 2005 mi sono occupato di carico e scarico merce, sistemazione della merce all’intero dei reparti, controllo delle scadenze dei prodotti, prezzatura della merce ... adesso mi occupo di vari reparti”; Speziale: “... mi occupo di svolgere le mansioni di repartista e cassiera a seconda delle esigenze. All’interno del reparto mi occupo di sistemare la merce nei reparti, della prezzatura, controllo delle scadenze, segnalazione della merce mancante”; Magro: “... ho sempre svolto la mansione di repartista, sin dal 2005, occupandomi in particolare della sistemazione della merce, controllo delle scadenze, prezzatura dei prodotti, movimentazione della merce dal magazzino al reparto, verifica delle merci mancanti ... mi capita di stare alla cassa”; Moncada: “...le mansioni di repartista. Mi occupo in particolare di collocare la merce negli appositi scaffali espositori, verificare la consistenza della merce e chiedere al responsabile di provvedere a far l’ordine, applicare i prezzi alla merce e interloquire con la clientela”; Alletto: “Mi sono sempre occupato di carico/scarico della merce, della sistemazione delle merci negli scaffali e del mio reparto in generale”; Attardo: “...i miei compiti sono quelli di sistemazione dei prodotti, degli scaffali, scarico dei prodotti, cartellinaggio con prezzi dei prodotti ...”; Ottaviano: “le mie mansioni ... sono quelle di sistemare i prodotti nelle scaffalature”; Nobile: “...ho svolto le mansioni di repartista, occupandomi nello specifico di scaricare la merce, sistemazione dei prodotti negli scaffali, prezzatura della merce, rimpiazzo dei prodotti mancanti nei vari reparti”; Anzalone: “...ho sempre svolto le mansioni di addetta alla vendita, occupandomi di sistemare la merce nei reparti e rimpiazzare i prodotti mancanti”; Barra: “ho svolto sempre le mansioni di repartista. In particolare mi occupo: della sistemazione della merce sugli scaffali, verificare la consistenza della merce e comunicare al responsabile eventuali cartenze per fare gli ordini; prezzare la merce ...”).

Per come emerge univocamente dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva (rese, nell’immediatezza dei fatti, da lavoratori che non risulta che avessero ragioni di



contrasto con la parte datoriale), all'interno dell'organizzazione aziendale alla figura del c.d. *repartista* erano demandati tutti i compiti complementari propri dell'addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita ossia *di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci*.

D'altro canto, si osserva, ove si volesse portare alle estreme conseguenze la prospettazione di parte appellante dovrebbe concludersi – come pure dedotto dall'I.N.P.S. in memoria – che la parte datoriale avesse alle proprie dipendenze soltanto personale adibito al carico e scarico delle merci ed alla mera sistemazione dei prodotti sugli scaffali, senza alcun dipendente che si occupasse di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di rifornimento e di segnalazione dello scoperto dei banchi.

Né a diversa conclusione può pervenirsi sulla scorta di quanto riferito in prime cure dai testimoni escussi, in quanto l'attendibilità degli stessi è minata in radice dal fatto di essere ancora dipendenti dell'appellante e di essere stati escussi (a distanza di oltre 8 anni dai fatti) dopo che l'I.N.P.S. aveva chiesto, col verbale qui impugnato, il pagamento della considerevole somma di euro 450.763,00 a titolo di maggiori contributi, alla parte datoriale.

Analoghe considerazioni devono farsi con riferimento ai lavoratori di cui al secondo motivo di appello.

Per come correttamente affermato dal primo Giudice ed in linea di coerenza con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, devono qui (ancora una volta) valorizzarsi le dichiarazioni rese dai lavoratori nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo.

Calà Salvatore ha dichiarato: *“di lavorare ... dal 2007 come repartista: in particolare mi occupo di ordinare la merce tramite terminale elettronico, sistemare la merce nei reparti ed ho sempre svolto queste mansioni”*;

Piazza Palotto ha dichiarato: *“dall'assunzione ho sempre svolto mansioni promiscue sia di movimentazione della merce in reparto sia di cassiera”*.

Capuano Bernardo ha dichiarato: *“di lavorare ... sin da 20/06/2008 con la qualifica di addetto alle vendite con lo svolgimento, sin dall'assunzione delle seguenti mansioni: sistemazione delle merci nei reparti .. Svolgono le mie stesse mansioni Badana Lorenzo, Oliveri, Bova ... sono inquadrato al V livello occupandomi della prezzatura, marcatura e segnalazione dello scoperto dei banchi nonché del rifornimento degli stessi, sin dalla mia assunzione”*;

Bova Giuseppe ha dichiarato: *“di lavorare ... sin dal 20/05/2009 ... la mia mansione è stata sempre quella di addetto alla vendita. Nel dettaglio mi occupo della disposizione della merce sugli scaffali di vendita”*;

Bova Salvatore ha dichiarato: *“... mi occupo della sistemazione della merce negli scaffali, del rifornimento dei banchi, della movimentazione fisica delle merci e del controllo della scadenza dei prodotti”*;

D'Armetta Pietro ha dichiarato: *“di lavorare ... dal 20/7/2012 con mansioni di operaio repartista mi occupo prevalentemente della sistemazione della merce e solo occasionalmente della cassa”*;

Badame Lorenzo ha dichiarato: *di aver iniziato a lavorare “il 15/11/2007, con mansioni inizialmente di operaio generico e poi di addetto al controllo vendite ... mi occupo di sistemare la merce negli scaffali e di controllare la vendita”*;

Bruno Maria ha dichiarato: *“di lavorare ... dal luglio 2009 ... con mansioni di addetta alla vendita. In pratica mi sempre occupata un po' di tutto: dalla sistemazione della merce sugli scaffali, al reparto gastronomia e, al bisogno, anche alla cassa”*.



Trattasi, di dichiarazioni, anche in questo caso, rese nell'immediatezza dell'accertamento ispettivo sulla cui attendibilità (e genuinità) non è lecito dubitare e che, nel loro nucleo essenziale, smentiscono la prospettazione di parte appellante e, di contro, confermano appieno la fondatezza del diverso inquadramento operato dall'I.N.P.S., a nulla valendo le dichiarazioni dei testi escussi in prime cure (scarsamente attendibili in quanto, come già detto, rese dopo oltre 8 anni dai fatti e da soggetti ancora alle dipendenze della società appellante).

3) Col terzo motivo, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto fondato l'inquadramento operato in sede ispettiva nel I livello di Ballarino Giovanni, Caci Calogero, Comella Claudio, Castronovo Onofrio, Filippone Andrea, Garitta Dino, Guida Carmelo, Mancino Antonino, Rabito Salvatore, Signorino Daniele e Vella Antonio.

Osserva che nessuno dei detti dipendenti era dotato di autonomia nello svolgimento dell'attività lavorativa

Con specifico riferimento al dipendente Francesco Bruneo, rileva che la sentenza è comunque errata in quanto tale lavoratore è stato assunto il 17.9.2011 mentre l'obbligo contributivo è stato fatto risalire sin dal gennaio 2009.

Il motivo deve essere disatteso.

In disparte le univoche dichiarazioni rese in sede ispettiva dai lavoratori che hanno variamente indicato i predetti quali responsabili dei vari punti vendita (dislocati su varie province del territorio siciliano), dirimente, sul punto, si disvela quanto affermato dallo stesso amministratore delegato e socio della società appellante Alioto Michele (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 16.1.2014) il quale ha ammesso che *"in ogni punto vendita c'è un responsabile che cura i rapporti con i fornitori ed esercita funzioni di controllo nei confronti del personale impiegato. Si tratta infatti di responsabili che curano la gestione dei diversi punti vendita, fungendo da preposti degli stessi. I suddetti responsabili, infatti, sono una sorta di interfaccia tra l'azienda ed i diversi punti vendita"*.

Né può reputarsi fondata la doglianza che si appunta sul dipendente Francesco Bruneo, atteso che costui (cfr. verbale di acquisizione di dichiarazione del 19.12.2013 – fasc. di parte I.N.P.S.) ha riferito di essere dipendente della Palermo Discount s.r.l. (poi Alioto s.p.a. e oggi Ergon s.p.a.) sin dal 2001.

A conferma, per altro, delle effettive mansioni attribuite dall'appellante ai propri dipendenti c.d. "repartisti", il Bruneo ha dichiarato di essere stato inizialmente addetto *"alle operazioni ausiliare alla vendita ... preparazione delle confezioni, prezzatura, marcatura, della segnalazione dello scoperto dei banchi, del rifornimento degli stessi e della movimentazione fisica della merce"*; ha, poi, riferito di essere, *"da fine 2008 marzo 2009 ... responsabile del punto vendita"* occupandosi di *"curare i rapporti con i fornitori, di ricevere la merce che arriva al supermercato firmando le relative bolle di accompagnamento ... della gestione del personale impiegato nel punto vendita dando loro le direttive circa il lavoro da svolgere in base alle esigenze dell'azienda"* predisponendo *"i turni di lavoro dei colleghi"*.

Ha, in definitiva, affermato di *"essere l'interfaccia tra i dipendenti del punto vendita e l'azienda"*.

Corretto, quindi, deve ritenersi l'inquadramento del predetto anche in punto di decorrenza dell'obbligo contributivo.



4) Col quarto motivo, la Ergon s.p.a. si duole del riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro in favore dei cassieri.

Sostiene, al riguardo, che ai sensi dell'art.205 del CCNL l'indennità di cassa spetta solo se i cassieri abbiano la piena responsabilità di cassa e solo se sugli stessi gravi l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze.

Il motivo non può essere accolto.

Dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva è emerso univocamente come, in realtà, i lavoratori abitualmente addetti (anche secondo turnazione) alle casse avessero la piena responsabilità della cassa (cfr. Ivana Di Forte: *“non percepisco indennità di cassa ma ho la responsabilità della cassa”*; Irene Ferraro: *“Ho sempre svolto le mansioni di cassiera, con responsabilità di cassa ... svolgono le mansioni di cassiere anche le mie colleghe Burgio ... Serravalle ... Onorato ... tutti abbiamo la responsabilità di cassa”*; Guida Francesca: *“...mi sono sempre occupata di stare alla cassa. Non ho mai fruito di indennità di cassa ed una volta mi è capitato di dover corrispondere delle somme di denaro che risultavano mancanti dalla cassa a fine giornata”*; Guzzetta Orazio Lorenzo: *“Svolgo da sempre le mansioni di cassiere con responsabilità di cassa”*; Landone Giovanna: *“La mia mansione principale è quella di cassiera ... per eventuali ammanchi di cassa rispondo personalmente per ammanchi di cassa superiori a cinque euro ... della cassa si occupano anche Collura Patrizia e Morreale Daniele, mentre i repartisti sono Sorce Antonio, Pecoraro Calogero, Alletto Salvatore, Giardina Giuseppe”*; Spatola Vincenza: *“...mi occupo esclusivamente della cassa. Quando capita un ammanco di soldi dalla cassa se superiore a cinque euro le devo sborsare personalmente in quanto ho la responsabilità della cassa. Mi è successo circa in tre occasioni, in una delle quali ci ho rimesso 50€”*; Agozzino Marco: *“...ero tenuto a rispondere degli eventuali ammanchi o per incassi di banconote false, in questo caso mi venivano trattenute delle somme dalla retribuzione mensile ... oltre a me lavoravano anche le si.gre Speziale Rossella e Donatella Farruggia”*; Sabella Simone: *“... con le mansioni di cassiera, con responsabilità di cassa ... Oltre a me svolge la funzione di cassiere la signora Scioscioli Irene ...”*; Scioscioli Irene: *“...svolgo le mansioni di cassiera sin dalla data della mia assunzione ... sono personalmente responsabile di eventuali ammanchi di cassa. Alla fine del turno consegno l'incasso della giornata suddiviso in buste al responsabile sig. Natale Ingargiola. Non credo che in busta paga mi venga erogata una particolare indennità di cassa ... i repartisti invece sono i signori Paolo Sciarra, Daniele Santangelo, Vincenzo Giaratano, Mario Santangelo i quali si occupano di sistemare la merce negli scaffali e inserire il prezzo delle merci negli scaffali...”*).

Deve, dunque, ritenersi graniticamente provata l'attribuzione, di fatto, della responsabilità di cassa ai lavoratori adibiti dalla parte datoriale alla mansione di cassiere.

5) Col quinto motivo, la società appellante lamenta l'erroneo riconoscimento della pretesa contributiva in relazione allo svolgimento di lavoro straordinario/supplementare dei lavoratori Vella, Paino e Moscato.

Rileva che la pretesa creditoria si è fondata su *“non meglio individuati “verbali ispettivi rilasciati da altri Enti” di cui, nemmeno nell'atto di costituzione in giudizio, controparte ha fornito ragguaglio alcuno”*.

Che, inoltre, nel verbale posto a base dell'avviso di addebito, mancano elementi precisi in base ai quali stabilire l'entità effettiva dell'asserito prolungamento di orario.

Il motivo in esame è pienamente fondato, atteso che dal verbale ispettivo (che, sul punto, si limita a rinviare ad altro accertamento ispettivo avviato il 15.3.2013) non risulta



nulla da cui poter ricavare l'effettivo svolgimento di lavoro straordinario e/o supplementare da parte dei lavoratori Vella, Paino e Moscato.

6) Col sesto motivo, l'appellante denuncia *“l'illegittimità della sentenza nella parte in cui afferma che spettano gli scatti di anzianità ai lavoratori assunti a seguito della cessione di ramo d'azienda stipulato il 28 novembre 2007”*.

Rileva che gli Ispettori dell'Istituto Previdenziale hanno contestato che, a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda dalla S.D.S. – Sviluppo Discount siciliano s.r.l., la Palermo Discounts s.r.l. n.q. cessionaria, divenuta poi Alioto S.p.A., ed oggi Ergon S.p.A., non avrebbe tenuto conto degli scatti di anzianità maturati dai lavoratori acquisiti in virtù della cessione del ramo d'azienda.

Deduce che la Palermo Discounts s.r.l. ha sempre riconosciuto gli scatti di anzianità a tutti i lavoratori con periodicità triennale, mantenendo i diritti acquisti dagli stessi, anche per i lavoratori interessati dalla cessione di ramo d'azienda, relativi all'anzianità di servizio maturata.

Che solo nel caso di progressione di carriera e passaggio del lavoratore ad un livello superiore, tali scatti sono stati assorbiti dall'aumento retributivo del nuovo livello e pertanto non sono stati riportati in cifra fissa o per intero, ricominciando *ex novo* la decorrenza degli stessi.

Osserva, *“diversamente da quanto argomentato dal Giudice di prime cure”* che *“a nulla rileva il fatto che gli scatti di anzianità si fondino sull'anzianità di servizio, mentre l'assegnazione al livello superiore sullo svolgimento di mansioni superiori, in quanto gli scatti di anzianità sono finalizzati a premiare l'esperienza, l'impegno e l'arricchimento professionale del personale dipendente e, conseguentemente, sono variabili in base al livello di inquadramento del lavoratore”*; che conseguentemente, gli stessi, vengono assorbiti dal *“nuovo aumento, salvo diversa pattuizione espressa tra le parti, assente nel caso di specie”*.

Il motivo è fondato.

Invero, sul punto il verbale ispettivo è del tutto generico e non fornisce specifici elementi da cui desumere la fondatezza della contestazione.

In siffatto contesto deve senz'altro condividersi quanto sostenuto da parte appellante in quanto avallato dal consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui *“nel caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero, nè rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che ciò non sia stato previsto in modo espresso dalle parti, non essendo sufficiente in proposito il silenzio tenuto dalla contrattazione collettiva ... gli scatti di anzianità - istituto la cui regolamentazione è rimessa interamente alla volontà delle parti ed esula dalla tutela della retribuzione garantita dall'art. 36 Cost. - sono soggetti, non al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio (che, per quanto desumibile dall'art. 2120 c.c., trova applicazione solo per l'indennità di anzianità), bensì a quello dell'assorbimento (desumibile viceversa dai canoni di ermeneutica contrattuale) atteso che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore non può fare riferimento che alla durata della permanenza dello stesso lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti stessi. Da ciò, evidentemente, consegue che, nel caso di progressione del lavoratore a una categoria o livello superiore, gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero, nè rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che diversamente sia stato previsto dalle parti in*



maniera espressa, non essendo sufficiente il semplice silenzio tenuto in proposito dalla contrattazione collettiva” (Cass. n.20228/2014 – cfr. Cass. n.5046/1999, Cass. n.21213/2009).

7) Col settimo motivo, la Ergon s.p.a. reitera sotto forma di doglianza l’eccezione di prescrizione parziale sollevata in prime cure.

Osserva che il verbale unico di accertamento è stato notificato in data 16.7.2014 e che, tuttavia, l’Istituto ha chiesto contributi non versati relativamente al periodo compreso tra il gennaio 2009 e il dicembre 2013.

Ritiene evidente che parte dei crediti (ossia quelli da gennaio 2009 al 15 luglio 2009) si siano prescritti.

Il motivo è fondato, essendo pacifico che il verbale di accertamento unico opposto venne notificato il 16.7.2014.

Talchè, i crediti contributivi relativi al periodo dall’1.1.2009 al 15.7.2009 si sono irrimediabilmente prescritti.

Né può attribuirsi valenza di atto interruttivo al verbale interlocutorio (o di primo accesso) dell’11.7.2013 (cfr. doc. fasc. di parte I.N.P.S.), in quanto esso non conteneva alcuna specifica contestazione né, tampoco, un’intimazione di pagamento a titolo di contributi.

8) Con l’ottavo motivo, l’appellante rileva l’erroneità del dispositivo della sentenza nella parte in cui, in difformità a quanto affermato in motivazione, il Tribunale ha ritenuto fondate le pretese contributive conseguenti alle mansioni superiori svolte dai lavoratori D’Anca e Oliveri.

Rileva che in *“parte motiva il Giudice aveva illustrato le ragioni giuridiche in base alle quali, per i nominativi in questione, ha ritenuto infondata la pretesa dell’INPS, pertanto, vi è un insanabile contrasto tra la motivazione ed il dispositivo”*.

Anche tale motivo è pienamente fondato.

Il primo Giudice ha effettivamente escluso, in parte motiva, la fondatezza della pretesa creditoria dell’I.N.P.S. in relazione ai lavoratori D’Anca e Oliveri (cfr. pag. 5 e 6 per D’Anca e pag. 11 per Oliveri).

Ciononostante, in parte dispositiva ha indicato i predetti lavoratori tra quelli per i quali ha ritenuto *“fondate le pretese contributivi dell’INPS (con condanna della ricorrente al relativo pagamento)”*.

9) Sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, pertanto, la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con le statuizioni di cui in parte dispositiva, limitatamente ai motivi qui accolti, mentre deve essere confermata nel resto.

Considerato l’esito complessivo del giudizio, si ritiene conforme a giustizia la parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado in ragione di 1/3.

La restante quota, liquidata come da dispositivo in favore dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L., deve porsi a carico dell’appellante in ossequio al principio della soccombenza, tenuto conto del valore (diverso per i due Istituti appellati) della controversia.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.4207/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 23.12.2022, così provvede:

- dichiara prescritti i crediti contributivi di cui al verbale di accertamento opposto maturati nel periodo compreso tra l'1.1.2009 ed il 15.7.2009;
- dichiara non fondate le pretese contributive conseguenti alle mansioni superiori (livelli IV e V del C.C.N.L. di settore) in relazione ai lavoratori D'Anca e Oliveri;
- dichiara non dovute le pretese contributive conseguenti al conteggio degli scatti di anzianità;
- dichiara non dovute le pretese contributive conseguenti al lavoro straordinario/supplementare svolto dai dipendenti Vella, Paino e Moscato;
- compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese del primo grado del giudizio e per l'effetto condanna parte appellante al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della restante quota che liquida in complessivi €7.500,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute.
- compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese del primo grado del giudizio e per l'effetto condanna parte appellante al pagamento in favore dell'I.N.A.I.L. della restante quota che liquida in complessivi €850,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute.
- conferma, nel resto, la sentenza di primo grado;
- compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese di questo grado del giudizio e per l'effetto condanna parte appellante al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della restante quota che liquida in complessivi €8.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute.
- compensa tra le parti in ragione di 1/3 le spese di questo grado del giudizio e per l'effetto condanna parte appellante al pagamento in favore dell'I.N.A.I.L. della restante quota che liquida in complessivi €972,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute.

Palermo 23 aprile 2026

il Consigliere estensore

Carmelo Ioppolo

il Presidente

Maria G. Di Marco

